

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile da eseguirsi presso gli immobili della USL Umbria 1

Protocollo gara: 1480

Ente: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1

Data creazione report: 15/02/2019 08:29

Chiarimento n. 1 : RICHIESTA CHIARIMENTO

da Fornitore alle 05/02/2019 09:13

Si
premette che al punto 16 del disciplinare di gara (pagg. 27 e 28) viene descritta la forma di presentazione dell'offerta tecnica e che in particolare viene precisato che la relazione tecnico qualitativa deve essere composta da non più di 40 facciate in formato A4 e corredata da non più di 10 elaborati grafici in formato A3.

Dall'analisi
altresì dei criteri di valutazione, ciascuno dei quali dovrà trovare corrispondenza in uno specifico capitolo dell'offerta tecnico qualitativa, emerge che per il criterio 5 "attrezzature e macchinari" viene espressamente richiesto di allegare *"le schede tecniche delle attrezzature e macchinari che si intendono utilizzare, comprensive delle certificazioni e marcature CE"*.

Si
chiede, pertanto, se le predette schede tecniche debbano essere riportate in un fascicolo ulteriore ovvero debbano far parte necessariamente della relazione tecnica qualitative e quindi concorrano al limite di 40 facciate in formato A4 o nei 10 elaborati grafici in formato A3.

Risposta n. 1 :

Risposta chiarimento 1

da Ente alle 15/02/2019 08:12

Come indicato al Criterio 5 -

Attrezzature e macchinari - pag. 34 del Disciplinare di gara, le *"schede tecniche delle attrezzature e macchinari che si intendono utilizzare, comprensive delle certificazioni e marcature CE"* dovranno essere allegate alla relazione, pertanto, non concorrono al limite di facciate A4 o di elaborati in formato A3.

Tali schede potranno essere quindi
fascicolate in un unico file .pdf, che sarà poi contenuto
nella cartella .zip, come previsto dal Disciplinare Telematico al
paragrafo "DEPOSITO
TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA, pag. 9.

Con l'occasione, si evidenzia che quanto previsto al paragrafo 16 punto a) del Disciplinare di gara è frutto di un mero refuso
e, pertanto, non va preso in considerazione.

Chiarimento n. 2 : Richiesta chiarimenti

da Fornitore alle 12/02/2019 10:52 , allegato(1): 20190212105219178_RICHIESTA CHIARIMENTI.pdf

OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di
Accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile da eseguirsi
c/o gli immobili della Usl Umbria 1 CIG 768993926A

In
relazione all'oggetto e alla pubblicata documentazione di gara la sottoscritta
Impresa, chiede chiarimenti in merito a :

a)Importo soggetto a ribasso

Precisazione in ordine all'importo da assoggettare a ribasso. Infatti l'art. 7,
c. 3 dello schema di A.Q., prevede che siano sottratti all'applicazione del
ribasso offerto in sede di gara, oltre agli oneri della sicurezza, anche i
costi della manodopera mentre l'art. 17 c.1 lett. a del disciplinare di
gara sottrae all'applicazione del
ribasso i soli oneri
della sicurezza.

Questi ultimi, inoltre, risultano
stimati in complessivi € 290.000,00 di cui € 240.000,00 per oneri indiretti ed
€ 50.000,00 per costi imputati all'osservanza del DUVRI. In ragione della
omessa redazione del PSC- che pure si appalesa obbligatoria nel caso di specie- si
rileva la mancata quantificazione dei costi della
sicurezza indiretti da riconoscere come addendum all'importo dei lavori..

Al riguardo giova richiamare la Determinazione n. 4
del 26 luglio 2006 con la quale l'ANAC ha chiarito che i costi della
sicurezza si distinguono in costi della sicurezza "contrattuali", ai
quali l'impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel Piano
di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, e costi
della sicurezza "ex lege" che il datore di lavoro è comunque obbligato
a sostenere a norma del D. Lgs. n. 81/2008 per l'esecuzione in sicurezza
di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto. Solo questi ultimi sono
intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi
prezzi unitari.

b) indicazione della terna dei subappaltatori

Il capitolato individua in maniera generica le molteplici lavorazioni a farsi senza alcuna indicazione di importo per le categorie omogenee. Ciò pregiudica la possibilità di stabilire la qualificazione delle terne di subappaltatori da indicare in sede di gara.

Pertanto si chiede conferma circa l'indicazione delle suddette terne e in caso affermativo chiarimenti in merito ai criteri cui a tal fine ispirarsi.

c) Indicazione costo manodopera

Data l'assenza di qualsivoglia riferimento circa gli importi delle prevedibili opere a farsi nell'ambito dell'elenco riportato nei documenti di gara, la scrivente è impossibilitata a stimare e indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei contratti.

Pertanto si chiede conferma circa l'obbligo di presentazione di detto elaborato e in caso affermativo si prega voler fornire i necessari chiarimenti in merito.

d) Oneri di conferimento a discarica

Si chiede di chiarire in che modo saranno corrisposti all'appaltatore gli oneri di smaltimento, in quanto dagli atti di gara non risulta nessuna evidenza in merito.

Risposta n. 2 :

Re:Richiesta chiarimenti
da Ente alle 15/02/2019 08:22

a) Importo soggetto a ribasso

Il ribasso percentuale offerto, da applicare all'elenco prezzi unitari, sulla base del quale sarà attribuito il punteggio dell'offerta, non si applica al costo della manodopera ed agli oneri della sicurezza, così come previsto dall'elenco regionale dei prezzi, oltre ovviamente ai costi della sicurezza da interferenze (DUVRI).

Pertanto, a precisazione di quanto indicato al punto 17 c.1 letta a) del Disciplinare di gara, **deve intendersi sottratto dall'applicazione del ribasso anche il costo minimo della manodopera, con riferimento a ciascun articolo dell'elenco prezzi regionale.**

L'importo di € 50.000,00 per costi della sicurezza da interferenze (DUVRI) e l'importo di € 240.000,00 per oneri della sicurezza sono riferiti al valore complessivo dell'Accordo quadro e sono presunti, in quanto trattasi di procedura indetta per la conclusione dell'accordo con il quale la stazione appaltante fissa le clausole generali che regoleranno, nel biennio, i contratti applicativi specifici da stipulare di volta in volta.

Con l'Accordo quadro in argomento vengono infatti disciplinati i lavori edili per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della Stazione Appaltante, ove la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero, ma di volta in volta necessari secondo le esigenze della USL e senza obbligo di alcuna preventiva programmazione. Le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro saranno precisate di volta in volta mediante appositi ordini di intervento, previa redazione progettuale e stima dello specifico intervento.

Per quanto riguarda il PSC, vedasi l'art. 19 del Capitolato Speciale di Accordo quadro ed in particolare “ *Qualora nel corso dell'accordo quadro uno specifico intervento comporti la presenza di più imprese, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, appositamente nominato dall'Azienda sanitaria, spetterà il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ai sensi dell'Articolo 100, c. 1, del D. lgs. 81/08 e s.m.i. e l'Operatore Economico, conseguentemente, sarà tenuto alla redazione del piano operativo di sicurezza (POS).*

Per la stima degli oneri e dei costi della sicurezza si applica l'elenco regionale dei Costi della Sicurezza - Edizione 2017. Con riferimento alle norme menzionate, l'Operatore Economico e il/i subaffidatario/i sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di sicurezza di volta in volta predisposti (PSC, POS) che, sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante dei contratti applicativi, ancorché non materialmente allegati ai medesimi (Articolo 100, c. 2, del del D. lgs. 81/08 e s.m.i.)”.

b) Indicazione della terna dei subappaltatori

Come previsto dall'art. 105, comma 6 del Codice e dal paragrafo 9 del Disciplinare di gara “ *il concorrente indica una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna categoria. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne*”

Considerata la natura dell'Accordo quadro, come anche esplicitata nel precedente punto a), la terna dei subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna delle due categorie SOA indicate nel Disciplinare (OG1 e OG2), nella misura in cui il concorrente intenda subappaltare una quota di entrambe le categorie comprendenti le lavorazioni affidabili con l'Accordo quadro.

c) Indicazione costo manodopera

L'art. 95, c.10 del Codice stabilisce che “ *Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#). e stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'[articolo 97, comma 5, lettera d\)](#)”.*

Tale indicazione è a pena di esclusione.

Considerata la natura dell'Accordo quadro, come anche esplicitata nel precedente punto a), l'indicazione del costo della manodopera dovrà essere riferita all'importo massimo presunto dei lavori di manutenzione affidabili nel biennio contrattuale, tenendo altresì conto della stima di tali costi operata da questa Azienda e riportata nel Disciplinare e nel Capitolato.

d) Oneri di conferimento a discarica

L'elenco prezzi

regionale 2017, al Capitolo 2, stabilisce che “ *Nel prezzo degli scavi e delle demolizioni, non è compreso l'onere per*

il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” pertanto, tale tributo verrà corrisposto all'impresa dietro presentazione di fattura giustificativa e di copia del formulario di identificazione dei rifiuti.

Si precisa inoltre che, come previsto dall'art. 2 punto IV del Capitolato Speciale di Accordo quadro “ *nel prezzo delle opere a misura stabilito per la realizzazione delle opere oggetto del presente accordo quadro, si deve intendere compensato all'operatore economico ogni onere generale e particolare nessuno escluso per dare le stesse perfettamente funzionanti e complete anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente Capitolato speciale e nei progetti esecutivi strutturale, architettonico e impiantistico. In conseguenza, il prezzo a misura stabilito per ogni singola opera, non potrà subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete od erronee fatte dall'operatore economico nella determinazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara. Nel valutare l'offerta, l'Operatore Economico dovrà inoltre tener conto degli oneri per:*

ü *fornitura in sito
di tutti i materiali;*

ü *prestazioni di mano
d'opera;*

ü *noleggi di tutte le
attrezzature necessarie di qualunque specie occorrenti allo svolgimento dei
lavori;*

ü *trasporti di qualunque natura ed entità ed a qualsiasi distanza;*

ü *spese contrattuali
e fiscali”.*

Altresì, come previsto dall'art.

17, lett. a) del Capitolato Speciale di Accordo quadro “ *Nei prezzi unitari sono*

comprese le quote per spese generali ed utili dell'Operatore Economico, nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: noli, trasporti, mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura di materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego, eventuali indennità di occupazione temporanea di suolo pubblico, di deposito, e di passaggio, spese provvisoriale, ove occorrono spese di cantiere e guardiania, imposte, tasse, ecc. Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione delle opere e comunque: il trasporto, la discesa, il tiro in alto dei materiali, la scelta, l'accatastamento dei materiali utili ed **il trasporto a rifiuto di quelli inutilizzabili**, gli anditi e i ponteggi, sia all'interno che all'esterno, a qualsiasi altezza dal piano di appoggio.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Operatore Economico in base a calcoli di sua convenienza ed a suo completo rischio. Essi, fatto salvo il ribasso d'asta, sono fissi ed invariabili ”.

Chiarimento n. 3 : gara 1480

da Fornitore alle 13/02/2019 10:37

Si chiede come recuperare il Mod. DGUE per essere compilato dalla terna dei sub/appaltatori;

Risposta n. 3 :

Re:gara 1480

da Ente alle 15/02/2019 08:25

Il subappaltatore può abilitarsi alla gara nella piattaforma di e-procurement aziendale e scaricare il modello DGUE presente nel sistema o, in alternativa, può compilare un modello DGUE proprio.

Si rammenta inoltre che, come previsto dal Disciplinare di gara, “il concorrente per ciascun subappaltatore, allega:

1) **DGUE**, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) **PASSOE** del subappaltatore”.

Chiarimento n. 4 : Documentazione di Progetto

da Fornitore alle 13/02/2019 15:57

La documentazione di progetto per poter redigere al meglio l'offerta tecnica dove è possibile scaricarla?

Risposta n. 4 :

Re: Documentazione di Progetto

da Ente alle 15/02/2019 08:28

La procedura di gara ha per oggetto

l'affidamento di un Accordo quadro; pertanto, le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro saranno precisate di volta in volta mediante appositi ordini di intervento, previa redazione progettuale e stima dello specifico intervento [Vds. risposta chiarimento n. 2 punto a)].